Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 30 Giugno 2021

DICHIARAZIONI

L'integrazione del 730/2021 per maggior credito o minor debito

di **Laura Mazzola**

Il **mancato inserimento di tutti gli elementi** da indicare all'interno del **modello 730/2021**, il quale comporti l'integrazione ovvero la rettifica di un **maggior credito o di un minor debito**, oppure un'**imposta pari** a quella determinata nonostante la variazione dei dati, implica una **doppia possibilità** in capo al contribuente.

Innanzitutto, il contribuente può scegliere di presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, un **nuovo modello 730/2021**, completo di tutte le sue parti ed **integrato con i nuovi dati**, **entro e non oltre il 25 ottobre 2021**.

Tale modello può essere inviato anche da un **soggetto diverso da quello originariamente delegato all'invio**; vale a dire che, se il contribuente inizialmente si era rivolto ad un **Caf**, per il modello integrativo può rivolgersi ad un **professionista**, o viceversa, purché **esibisca tutta la documentazione** necessaria al fine del controllo della conformità dell'integrazione da effettuare.

In questo caso, all'interno del frontespizio, nella casella denominata "***730 integrativo***", deve essere indicato il **codice "1"**.

La seconda possibilità, in capo al **contribuente**, è rappresentata dalla presentazione di un **modello Redditi PF 2021**.

All'interno di tale modello **devono essere riportati tutti i dati in precedenza indicati** all'interno del modello 730/2021.

Il **modello Redditi PF 2021** può essere presentato, in alternativa:

- **entro il 30 novembre**, inserendo, il *flag* all'interno della casella denominata "***Correttiva nei termini***" del frontespizio;

- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno successivo, ossia **entro il 30 novembre 2022**, inserendo il *flag* all'interno della casella denominata "***Dichiarazione integrativa***" del frontespizio;
- **entro il 31 dicembre 2026**, ossia del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice "1"** all'interno della casella denominata "***Dichiarazione integrativa (articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998)***".

In questa ultima ipotesi l'**importo a credito** potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per eseguire il **versamento di debiti maturati** a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito derivante dal minor debito** o dal **maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

Si evidenzia che la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, sia essa un nuovo modello 730/2021 o un modello Redditi PF, **non sospende le procedure avviate** con la consegna del **modello 730 originario**.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all'ente pensionistico, indicato all'interno del quadro dedicato ai "***Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio***", **l'obbligo di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute** in base a quanto originariamente indicato.

In termini molto semplicistici, il primo modello inviato "**sta già percorrendo la sua strada**" e non siamo in grado di fermarlo. Teniamone conto, quindi, onde evitare **indebiti rimborsi**.